

STATUTO	ASSOCIAZIONE PRO GUINEA ODV	Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3-5 Dlgs 117/17	
Costituzione - Denominazione - Sede - Durata	Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata Pro Guinea - ODV in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.	L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.	<i>MD</i>
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.		<i>MD</i>
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.		<i>MD</i>
	Art. 2. L'associazione "Pro Guinea - ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.		<i>MD</i>
Finalità e attività	Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:		<i>MD</i>

a) interventi e servizi sociali;	
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse	
sociale con finalità educativa;	
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
d'interesse generale di cui al presente articolo;	
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-	
sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125,	
e successive modificazioni;	
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa	
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	2016, n. 106,
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture	
del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività	
di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gene-	
rale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di	
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
Attraverso l'attuazione delle seguenti azioni:	M. F.
• Promuovere l'auto e il mutuo aiuto tra cittadini guineani residenti	
in Italia;	ok!
• Fornire sostegno economico e logistico per il rimpatrio delle salme	
dei connazionali deceduti in Italia, anche costituendo un fondo co-	M. F.
mune;	
• Favorire l'inserimento lavorativo e sociale dei cittadini guineani	F. +
attraverso attività di orientamento, formazione, mediazione cultu-	
rale e supporto burocratico;	M. F.
• Promuovere la solidarietà, l'inclusione e la cooperazione tra la co-	
munità guineana e la società italiana;	
• Collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione dei	
propri obiettivi.	
• Organizzare incontri, seminari, corsi di formazione professionale e	
linguistica;	Souleye Diab
• Attivare sportelli informativi per assistenza legale, sanitaria, la-	
vorativa e amministrativa;	M. F.
• Promuovere campagne di sensibilizzazione, eventi culturali e so-	
ciali;	

• Attività di aiuto mutuo aiuto in situazioni di particolare emergenza,	
anche economica, utilizzando le risorse di cui dispone l'Associazione;	
• Utilizzo dei servizi esistenti da parte degli immigrati eventualmente	
mente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli immigrati guineiani e gli operatori;	
• Attività per promuovere la solidarietà e la solidarietà tra gli immigrati e la popolazione locale;	
grati e la popolazione locale;	
• Attività di informazione e assistenza per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorire la corretta utilizzazione;	
• Fornire agli immigrati informazioni e supporto nel disbrigo di pratiche per la richiesta e il rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e l'accesso alle opportunità di lavoro;	
• realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale, residenziale, per richiedenti asilo politico, sfollati o per persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;	
• individuare i bisogni primari degli stranieri guineiani sul territorio al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei ad una loro permanenza dignitosa;	
• promuovere interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione	

	professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del	
	lavoro e la ricerca di migliori opportunità;	
	• realizzare attività di sostegno scolastico per l'apprendimento della	
	lingua italiana rivolte ad alunni immigrati;	
	• Realizzazione di eventi culturali (teatro, concerti); coinvolgimento	
	degli attori locali e delle scuole in eventi di sensibilizzazione;	
	organizzazione di tavole rotonde; creazione di front office per	
	ascoltare le difficoltà dei migranti presenti sul territorio.	
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale		Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale
prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle		persone aderenti agli enti associati.
		Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire
		anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide fi-
		nalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del
		conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svol-		gere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, seconda-
		rie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti defi-
		niti con apposito Decreto ministeriale.
		L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con
		apposita delibera.
		Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere
		soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
		salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei
		limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Indirizzo

mm

Severino Dello

mm

famir

mm

all

mm

	Soci	
Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.		
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.		
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.		
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.		
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.		
Diritti e doveri dei soci		
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.		



Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da	
Formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno	
8 giorni, dall'appartenza all'associazione.	
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed	
ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	<i>M. F.</i>
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello sta-	
tuto e degli eventuali regolamenti.	al/
I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun	
diritto sul patrimonio della stessa.	<i>tracce</i>
Perdita della qualità di socio	
Art. 11. La qualità di socio si perde:	<i>Perdita</i>
a) per morte;	
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;	
d) per esclusione.	<i>MA</i>
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli	
di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-	
scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che	
senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.	
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-	<i>Scadenza 0.1/6</i>
tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso	
ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare	
entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	<i>mm</i>
Volontari	

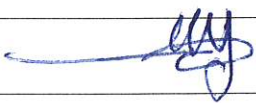
Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-	bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organici sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
---	--	---	--	---	--	--	--	--



	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.	
M-T	Formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.	
1/10	Lavoratori	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.	
M-T	Organi Sociali e Cariche Elettive	
	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
Sociedade 8.16	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
M-T		
M-T		



L'Assemblea	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati	da almeno tre mesi.	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	• almeno una volta all'anno;	• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;	• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	• discute ed approva il bilancio;	
-------------	---	---------------------	--	------------------------------	--	--	---	--	---	--	--	---	-----------------------------------	--

	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone pre-	
	viamente il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Or-	
	gano di controllo, determinandone il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni	all
	altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il fun-	
	zionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità	
	di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione	
	deliberato dal consiglio direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	<i>Scienze Delf</i>
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitu-	
	tivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la	<i>mm</i>
	metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi	

ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in se-	
conda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero	
degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo	
di tre deleghe.	
È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione	
ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, pur-	
ché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di al-	
meno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza	
dei presenti.	
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assem-	
blea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguar-	
dano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno	
voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'ele-	
zione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto	
su scheda.	
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme	
alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	
dal segretario dell'Assemblea.	
Consiglio Direttivo	
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di	
9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi	



amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate o-	
vero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-	
terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena	<i>ma</i>
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-	
pacità ad esercitare uffici direttivi.	<i>di</i>
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chie-	
dere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allor-	
quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il	<i>ma</i>
luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali	
di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-	<i>Adm</i>
mente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli ammini-	
stratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se	
non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	<i>ma</i>
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi	
sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
terzo dei consiglieri.	
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5	
giorni prima della riunione	<i>Governatore</i>
oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.	
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le	
vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	<i>ma</i>
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono	
pallesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ge-	
stione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per	
la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o	
per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
Nello specifico:	
• elegge tra i propri componenti il presidente;	
• elegge tra i propri componenti il vicepresidente;	
• elegge il tesoriere e il segretario;	
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili	
dall'associazione;	
• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea	
per la discussione e la sua approvazione;	
• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale	
e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
• conferisce procure generali e speciali;	
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qua-	
lifiche e retribuzioni;	
• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione	
e degli organi sociali;	
• rievoca, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	



	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consi-	
	gliari, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla gradua-	
	toria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,	
	indica elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi	
	Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro	
	nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il	
	presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha	
	l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È	
	autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a	
	rilasciarne quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura	
	generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono	
	esercitate dal Vicepresidente vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottopo-	
	nendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Diret-	
	tivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ri-	
	sponde personalmente il Presidente.	
	Il Tesoriere	
	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri con-	
	tabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte	
	dal Consiglio.	

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici po-	stali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, fir-	mare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidate-	gli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Di-	rettivo.	Il Segretario	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appo-	siti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.	l'Organo di controllo	Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Con-	trollo, anche monocratico.	Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti de-	vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora ap-	plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-	tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
---	--	--	--	----------	---------------	---	---	-----------------------	--	----------------------------	---	---	--	--	--	--



quanto di tanto

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di

cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-

dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-

razioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ri-

tenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in

ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabi-

lire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei com-

ponenti.

mm

Souven D. 116

mm

mm

mm

all 1

mm

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	a) quote associative degli aderenti;	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	c) donazioni e lasciti testamentari;	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	e) rendite patrimoniali;	f) attività di raccolta fondi;
---	--	---	--	---	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------------



g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e sml, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.	Allo
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	di 1
a) beni immobili e mobili;	un
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
c) donazioni, lasciti o successioni;	Finanza
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.	Allo
Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.	
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	Allo

Libri sociali	Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	a) libro degli associati	b) registro dei volontari;	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.	pubblicità e trasparenza	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.	Bilancio sociale e informativa sociale	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli	
---------------	---	--------------------------	----------------------------	---	--	--------------------------	--	---	--	--	--	--



eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere di-

viso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'as-

semblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio re-

gionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa de-

stinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in man-

canza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richie-

sta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento

alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferiri-

mento al Codice civile, al D.lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Registrazione
21 GEN 2028
L'ADDETTO
Olindo QUARTO
firma su delega del Direttore Provinciale
Atto Privato S. 3 N. 68
Direzione Provinciale Taranto
Ufficio Territoriale Taranto
Taranto

Atto ESSEITE

Scudovale

WU

all 1

Scudovale

Scudovale

Scudovale

